

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 giugno 2023, n. 30

Legge regionale 11/2012, articolo 16. Estinzione della Comunità montana "Valli Orco e Soana".



ATTO 30/2023/XI

DEL 16/06/2023

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Legge regionale 11/2012, articolo 16. Estinzione della Comunità montana "Valli Orco e Soana".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 e s.m.i. (*Disposizioni organiche in materia di Enti locali*), in particolare:

- all'articolo 4 prevede le modalità di costituzione delle Unioni di comuni, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi;
- all'articolo 8 delinea il procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali e, attraverso l'adozione della Carta delle forme associative del Piemonte, determina gli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata e sancisce l'istituzione delle forme associative presenti sul territorio regionale;
- all'articolo 12 sancisce la costituzione delle Unioni montane di comuni e regola le modalità di successione delle preesistenti Comunità montane;
- agli articoli 14 e 15 prevede la nomina di un commissario individuato per definire ed attuare le procedure di liquidazione al fine del superamento delle comunità montane;
- all'articolo 16 attribuisce al Presidente della Giunta regionale il compito di dichiarare estinta la comunità montana, con proprio decreto, al termine delle procedure di liquidazione, prevedendo altresì la possibilità di adottare ogni atto necessario alla liquidazione della comunità montana e alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ente estinto;
- all'articolo 18 detta norme in materia di personale delle comunità montane.

Preso atto che nel corso del progressivo processo di superamento delle comunità montane, nell'ambito della Comunità montana "Valli Orco e Soana" si sono costituite: l'Unione montana "Valli Orco e Soana" e l'Unione montana "Gran Paradiso".

Premesso, inoltre, che:

le medesime Unioni sono state inserite via via nella Carta delle forme associative del Piemonte vista la loro rispondenza ai requisiti di aggregazione richiesti dalla l.r. 11/2012;

la deliberazione della Giunta regionale n. 48-2749 del 29 dicembre 2015 ha conferito alle citate unioni le funzioni amministrative e i compiti, già di competenza della comunità montana,

disciplinati dalle disposizioni normative richiamati nei medesimi provvedimenti;
con D.G.R. n. 10-4587 del 23 gennaio 2017, si è provveduto a nominare, tra gli altri e ad integrazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 21-4312 del 5/12/2016, n. 15-4571 e n. 16-4572 del 16/01/2017, la dott.ssa Patrizia Quattrone, quale Commissario liquidatore regionale per la conclusione delle procedure di liquidazione della Comunità montana “Valli Orco e Soana”;
con la deliberazione n. 27-8811 del 18 aprile 2019 la Giunta regionale ha preso atto della relazione e dell’ipotesi di liquidazione e riparto presentata dal suddetto commissario, dettando quindi disposizioni per l’ulteriore corso della liquidazione della Comunità medesima ad eccezione del trasferimento della quota di partecipazione nel Consorzio Azienda Servizi Ambiente in amministrazione straordinaria (ASA), del riparto delle attività e passività connesse al contenzioso medesimo, rinviando il trasferimento al momento della definizione del medesimo a seguito di sentenza da parte della Corte d’Appello.

Preso atto che, come da documentazione agli atti:

- a seguito dell’approvazione e dell’attuazione del Piano di riparto, il Commissario pro-tempore ha redatto, in data 30.12.2019 (rif. Prot. 62442 del 30/12/2019) la Relazione a “Conclusione gestione liquidatoria economico-finanziaria della Comunità montana Valli Orco e Soana. Trasmissione conto consuntivo straordinario”, da cui risulta che si è provveduto a dare completa attuazione al predetto Piano di riparto, salvo il trasferimento della quota ASA , giungendo al termine della gestione economico-finanziaria; i residui beni mobili sono stati trasferiti all’Unione montana “Valli Orco e Soana” per le procedure residuali di valorizzazione/destinazione degli stessi ai sensi del Piano di riparto approvato con la sopra richiamata DGR n. 27-8811 del 18 aprile 2019;
- con decreto commissariale n. 13 del 16 dicembre 2019 l’Unione montana “Valli Orco e Soana” è stata individuata quale Ente subentrante negli adempimenti residuali, restanti ed eventuali, facenti capo alla Comunità montana, conseguenti e connessi eventualmente ancora occorrenti al perfezionamento della liquidazione;
- con decreto commissariale n. 1 del 2 agosto 2021 il commissario arch. Maria Luisa Tabasso (succedutasi alla dott.ssa Quattrone) ha stabilito di prendere atto della relazione sullo stato di attuazione delle procedure liquidatorie della Comunità montana Valli Orco e Soana redatta dal commissario pro-tempore dott.ssa Patrizia Quattrone in data 30/12/2019, ha approvato la relazione finale conclusiva delle procedure di liquidazione redatta dallo stesso commissario in data 2/8/2021 ed allegata al provvedimento richiamato, ha dato atto che il trasferimento delle quote ASA (pari al 9,3%) è una procedura necessaria, dando conseguentemente all’Unione montana “Valli Orco e Soana”(individuata con il suddetto decreto n. 13/2019 come ente subentrante negli adempimenti residuali, restanti ed eventuali facenti capo alla Comunità montana) il compito procedurale relativo al trasferimento delle quote ASA da Comunità montana agli Enti successori.

Preso atto, inoltre, che:

- la sentenza n. 1910/2019 della Corte d’Appello di Torino, Sezione Terza Civile pubblicata il 28 novembre 2019 ha accolto l’appello della Comunità montana contro il lodo ASA dichiarando che nulla è dovuto dalle Comunità montane, dalle unioni e dai comuni al Consorzio ASA e a Unicredit;
- per quanto concerne il contenzioso ASA, alla data odierna, per il procedimento in Cassazione non è ancora stata fissata l’udienza in Camera di Consiglio né è intervenuta Sentenza;

Dato atto che, come da verifiche del Settore “Gestione liquidatoria comunità montane”, risulta:

- non più procrastinabile procedere al completamento della procedura di chiusura della Comunità montana, non soltanto per consentire alle unioni montane una normale gestione delle attività, ma anche per evitare di mantenere attivo un Ente che ha esaurito da tempo i suoi compiti

istituzionali, con conseguenti responsabilità erariali;

- opportuno prevedere che l'Unione montana "Valli Orco e Soana", individuata con il sopra richiamato Decreto commissariale n. 13/2019 come ente subentrante negli adempimenti residuali, restanti ed eventuali, facenti capo alla Comunità montana, porti a compimento la procedura relativa al trasferimento delle quote ASA e degli eventuali beni correlati, alle unioni montane successori;

che la quota di partecipazione, con i rapporti attivi e passivi ad essa correlati, della CM in ASA, pari al 9,3 %, è suddivisa, nel rispetto di quanto previsto nell'atto costitutivo del Consorzio, in base al numero di abitanti insistenti su ciascun Ente dedotto dall'ultimo censimento ISTAT, come di seguito riportato:

Ente di provenienza	Ente a cui viene ripartita	% quota ASA
Ex CM Valli Orco e Soana" 9,3%		
	UM Valli Orco e Soana	59,01% (5,49)
	UM Gran Paradiso	40,99% (3,81)
TOTALE		100% (9,3)

- che i criteri sopra determinati potranno essere modificati, in caso di volontà unanime degli enti destinatari, con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale;
- che, per i motivi sopra esposti, ricorrono le condizioni per dichiarare l'estinzione della Comunità montana "Valli Orco e Soana" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale 11/2012 e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Il Presidente

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 e s.m.i.

decreta

- di dichiarare estinta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 11/2012, la Comunità montana "Valli Orco e Soana" sulla base dei decreti commissariali del liquidatore regionale n. 14 del 18 dicembre 2019 e n. 1 del 2 agosto 2021, nonché della relazione finale sulla liquidazione dell'Ente del 2 agosto 2021, ripartendo le quote di partecipazione in ASA della Comunità montana Valli Orco e Soana, sulla base di quanto definito in premessa;
- di disporre che, per le finalità di cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale 11/2012, l'Unione montana "Valli Orco e Soana" individuata, come in premessa rappresentato, con il decreto commissariale 13/2019 come ente subentrante negli adempimenti residuali, restanti ed eventuali, facenti capo alla Comunità montana, porti a compimento la procedura relativa al

trasferimento delle quote ASA, e di eventuali beni correlati, agli enti successori sulla base di quanto definito in premessa;

- di disporre che, in caso di volontà unanime da parte degli enti destinatari, i criteri di ripartizione, come definiti in premessa, possono essere modificati con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Il Presidente,
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio